



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

ORIGINALE
COPIA

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>52</u> Registro deliberazioni del <u>23.04.2007</u>	OGGETTO: Adozione Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
---	---

L'anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 19,00 in Milazzo, nella Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, in data 25.04.07 come da avvisi scritti in data 24.04.07 prot. N. 13804, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica-urgente di prosecuzione convocazione.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ALFINO Antonia	SI		GIULIANO Rosaria	SI	
ANDALORO Alessio	SI		ITALIANO Annalisa	SI	
CACCIOLA Biagio		SI	ITALIANO Antonino	SI	
CAPONE Maurizio		SI	ITALIANO Francesco	SI	
CATALANO Santo		SI	LO CURZIO Giovanni		SI
CAVALLO Maurizio	SI		MUNAFO' Fortunato Mauro	SI	
CODRARO Giuseppe		SI	NAPOLI Santo	SI	
CUSUMANO Maria Rosaria	SI		PERGOLIZZI Rosario		SI
D'ACCAMPO Concetto	SI		PINO Francesco		SI
D'AMORE Massimo		SI	PIRAINO Rosario	SI	
DE PASQUALE Francesco		SI	PIZZURRO Nunziato	SI	
DI BELLA Giovanni	SI		RIZZO Francesco	SI	
DI NATALE Giuseppe	SI		SCOLARO Stefana	SI	
DODDO Giuseppe		SI	TRIO Francesco		SI
FORMICA Michele		SI	VALENTI Alessandro		SI

Presenti N.: 17

Assenti n.: 13

Partecipa il Segretario Generale Sig.: Dr. Antonino De Pasquale

Assume la presidenza il Sig.: Avv. Maria Rosaria Cusumano-Presidente il quale, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento di cui in oggetto

In continuazione di seduta.

Si da atto che sono entrati i consiglieri Cacciola, De Pasquale, Valenti, Pergolizzi e Capone e si sono allontanati Alfino, Italiano Francesco, Cacciola, Valenti, De Pasquale, Scolaro e Piraino. Presenti 15.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Preliminarmente devo dare la parola al collega Napoli come avevo dichiarato prima.

Consigliere Napoli Santo

Presidente io stamattina ho letto sul giornale quello che già sapevo e che volevo annunciare ieri anzi avevo pregato il collega di farlo perché io sono diretto interessato. Noi stiamo attraversando un momento pericolosissimo. Aprite bene le orecchie, con l'ospedale di Milazzo. L'ospedale di Milazzo oltre che è stato penalizzato di posti letto e tutti i pazienti vengono trasferiti da Milazzo, vedete se uno di Milazzo o di Giammoro deve andare a finire a Caltanissetta, ad Agrigento, a Mistretta, a Reggio Calabria. Si ventila ancora peggio che vogliono ancora ridurre i posti letto dopo che Milazzo è un ospedale d'urgenza ed ha un bacino di utenza più grosso della provincia di Messina. Si sta ripetendo quello che volevano fare 10 anni fa quando tutti siamo andati a Palermo dall'assessore alla sanità e ritengo che dobbiamo fare la stessa cosa di andare a Palermo e fare la voce grossa tutto il consiglio comunale e la Giunta, dico tutti, perché si corre il rischio che Milazzo diventa solo e semplicemente un pronto soccorso. C'è questo indirizzo, io non so, colleghi, cosa vuoi ne pensate, che cosa vogliate fare perché questo è un problema serissimo e va affrontato dice il collega giustamente immediatamente e non certamente... io mi fermo qui perché se tutti i partiti tutti non ci diamo una mossa attraverso i punti di riferimento politici che abbiamo, poi dirò tante altre cose che so. Adesso non voglio fare né illazioni né voglio buttare benzina però sappiate, scrollatevi di dosso la bandiera perché questa è una cosa che interessa Milazzo è tutta l'interland. C'è già una manovra di non poco conto, sta iniziando lo smantellamento per chi vuole capire capisce, chi vuole sentire ha orecchie per sentire. Se Milazzo la vogliono fare diventare come una casa di cura con l'amministrazione precedente non glielo hanno permesso, lo dico a voce alta. L'amministrazione precedente non gliel'ha permesso che la stessa cosa dobbiamo fare noi subito. Presidente, lei si attivi immediatamente. Mi auguro che sia così e non ci siano spinte esterne, me lo auguro. Grazie. Durante l'intervento di Napoli entra Piraino e si allontana Di natale. **Presenti 15.**

Consigliere Francesco Rizzo

Presidente io la vorrei pregare per quanto riguarda il problema che ha sollevato il consigliere Napoli che è di primaria importanza di

convocare un consiglio comunale urgente convocando anche le parti sia le parti sociali dei medici e vari sindacati perché si come già era successo, ricordo bene, anche lei ha partecipato per siamo andati tutti a Palermo, abbiamo occupato l'aula consiliare e siamo andati a Palermo dall'assessore perché noi Presidente che rappresentiamo i cittadini leccesi dobbiamo prendere in prima persona a cuore il problema sollevato dal consigliere Napoli perché il bacino di utenza dell'ospedale di Milazzo va da Villafranca a Milazzo. Quindi è impossibile che ogni anno che passa vengono ridotti i posti letto perché noi tutti non lo vogliamo e saremo qui. Presidente, in prima persona a combattere affinché questo non accada. Grazie.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Sì, collega Rizzo, io domani stesso telefonerò al manager della Usl e d'accordo, una volta che concordo con il manager la data, convocheremo un consiglio straordinario urgente nel più breve tempo possibile. (Voce fuori microfono).

Consigliere Rosaria Giuliano

Presidente, dopo aver letto l'articolo del giornale di stamattina desidero esporre delle perplessità circa la proposta del consigliere Piraino relativamente all'abolizione della aliquota Ici per la prima casa e l'aumento di altre aliquote per altri settori. Io desideravo dire che non ritengo opportuno per quanto riguarda il settore del commercio e dell'artigianato non ritengo opportuno l'aumento dell'aliquota Ici visto che è un momento storico di difficoltà economica che stanno attraversando. Poi per quanto riguarda il settore alberghiero e della ristorazione e ritengo sono assolutamente contraria perché se noi effettivamente abbiamo intenzione di promuovere, migliorare il turismo, sicuramente non possiamo penalizzare questo settore con l'aumento dell'aliquota Ici, su questo non c'è ombra di dubbio. Poi mi sembra che andremo in controtendenza rispetto a quello che sta facendo la regione, la comunità europea per questo settore. Invece per quanto riguarda la prima casa io sono favorevole però limitatamente a determinate categorie. Ovviamente io ritengo che le abitazioni che sono di carattere popolare o comunque che abbiano dei requisiti standard, per questi sono favorevole ma sicuramente sono contraria per le abitazioni di lusso o per le ville. Invece per quanto riguarda l'industria sono abbastanza favorevole per aumentare l'aliquota Ici. Quindi, Presidente, io la prego questo è un argomento molto delicato e quindi bisogna affrontarlo con determinatezza, approfondirlo, valutarlo ma soprattutto programmarlo perché non si può improvvisare. Grazie. Nel corso dell'intervento di Rosaria Giuliano si allontana Capone. **Presenti 14.**

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Credo che l'argomento in ogni caso sarà per il prossimo anno e quindi avremo un anno di tempo per approfondire bene l'argomento.

Consigliere Rosario Pergolizzi

Presidente, condivisibile in pieno l'allarme lanciato dal consigliere Napoli però la cosa più importante è di avere dati certi, attendibili sull'eventuale smantellamento dell'ospedale di Milazzo e qui le barricate siamo tutti d'accordo... (voce fuori microfono)... sullo smantellamento dell'ospedale di Milazzo, le barricate sono condivisibili, sono d'accordo e siamo con te. (Voce fuori microfono).

Consigliere Antonino Italiano

Presidente io brevemente volevo intervenire sul problema che ha sollevato il consigliere Napoli che sicuramente è un problema che interessa alla città di Milazzo anche se condivido pure quello che il collega Pergolizzi ha detto, dobbiamo avere prima dei dati attendibili per andare avanti. Però, se così è, caro consigliere Napoli, qualsiasi lotta, dobbiamo partire da subito a fare le nostre rimostranze perché Milazzo è già stata tartassata abbastanza da tutti ed in tutto. Su questo dobbiamo veramente fare le barricate, veramente andare a Palermo, andare a Roma, andare in capo al mondo perché Milazzo non può essere ancora penalizzata, e per questo mi trovate sempre d'accordo in prima linea. (Voci sovrapposte fuori microfono). Con tutto rispetto che io posso avere per la carta stampata, a volte si danno delle notizie non del tutto fondate e magari a volte trasformate per cui andiamo su dati certi e da lì la battaglia va fatta e va fatta da subito. (Voce fuori microfono). Allora la battaglia partiamola subito. Grazie.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Collega Piraino io non ho sentito il suo nome veramente quindi non so a che titolo lei dice di essere stato chiamato in causa... (voce fuori microfono)... ha fatto il nome del collega Piraino? Ma è una espressione, un modo di pensiero, mi è stato offeso, se vuole parlare parli ma non ritengo che sia stato preso dall'intervento della collega Giuliano. Dobbiamo offenderci quando non facciamo il nostro dovere in consiglio, qua si ci dobbiamo offendere.

Consigliere Rosario Piraino

Presidente, colleghi consiglieri, signori assessori. In tanto mi scuso perché o pochissima voce ma comunque la collega Giuliano forse ha capito male il giovedì perché io quando ho parlato di locali commerciali, quando ho parlato di abolire o comunque di aumentare la detrazione Ici sulla prima casa e di aumentare dal cinque al 6 x 1000 per determinate categorie di immobili mi riferivo sì ha locali commerciali però vi posso dire che il sottoscritto svolge la funzione, svolge l'attività di commercialista e vi posso dire che il 90% dei negozianti e di coloro che svolgono un'attività commerciale non sono

proprietari del proprio immobile dove svolgono attività commerciale cioè voglio dire che il 90% paga l'affitto e questo vuol dire che non va a colpire il commerciante in se stesso ma colpisce la persona che affitta il locale. Un altro esempio il 90% se non il 100% delle banche non sono delle banche a Milazzo ma sono tutte di proprietà di gente privata che affitta e prende mensilmente un ottimo corrispettivo, quindi non colpisce le attività commerciali in se stesse, non colpisce le attività industriali in se stesso ma colpisce al 90% il proprietario dell'immobile che generalmente è colui che è proprietario di un locale commerciale, generalmente è anche proprietario della prima casa e pertanto l'abolizione della prima casa e l'aumento dal 5 al 6 per 1000... (voci sovrapposte fuori microfono). Ho capito, però è stato detto... (intervento fuori microfono del Presidente). Ma non sono stato io ad iniziare e siccome ha espresso il suo pensiero, io voglio esprimere il mio se è possibile. Quindi stavo dicendo che il 90% dei locali dove si svolge attività commerciale non è il proprietario colui che svolge l'attività là dentro è pertanto un aumento dal cinque al 6 x 1000 e anche giustificato. Comunque l'aumento del cinque al 6 x 1000 è giustificato anche dal fatto che non è corretto che chi è proprietario della seconda casa paghi il 6 x 1000 e chi è proprietario di un locale commerciale paghi il 5 x 1000, non è completamente corretto. Grazie e mi scuso un'altra volta per la voce.

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Io consiglio ai colleghi di legge si e studiarsi il regolamento prima di venire in aula. Adesso leggo l'articolo di quando si interviene per fatto personale. "Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità o sentirsi attribuiti fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse". Il fatto personale non sussiste, lei ha avuto la parola. (voci sovrapposte fuori microfono). Signori stiamo cadendo nel ridicolo. Passiamo alla proposta di deliberazione del consiglio comunale numero 10 del 19 marzo 2007 avente ad oggetto: "Adozione regolamento generale delle entrate comunali". Adesso diamo lettura della proposta di delibera.

Viene letta la proposta di delibera.

Al termine della lettura della proposta viene data la parola al funzionario Caravello per la relazione.

Funzionario Carmelo Caravello

Signori consiglieri comunali oggi ci accingiamo ad approvare il regolamento generale delle entrate comunali. Questo è un regolamento prettamente tecnico ad eccezione di qualche articolo di dove c'è poca discrezionalità, questo regolamento si è reso necessario per adeguare il regolamento generale delle entrate precedente alle modificazioni legislative che sono intervenute con una legge finanziaria. Come ho avuto modo di delucidare in commissione l'articolo che prevede delle

modifiche sostanziali è l'applicazione della sanzione massima a carico di quei soggetti che non hanno aderito al condono fiscale per quell'annualità che dovevano essere condonate quindi in pratica si autorizza ad applicare il doppio per le sanzioni massime. Poi, un altro tipo di discrezionalità è quanto concerne il contenzioso del tributario che è gestito ad esso direttamente dall'ufficio e soltanto nei casi eccezionali, mi riferisco ad esempio se dovesse esserci un contenzioso che va in cassazione, chiaramente l'ufficio non potrebbe andare in cassazione per difendere l'ente locale quindi deve avvalersi necessariamente di un cassazionista. Poi in sostanza per quanto riguarda il discorso della riscossione perché la riscossione coattiva in base alle ultime variazioni legislative può essere fatto il ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Quindi in sostanza ho detto prima è un regolamento prettamente tecnico ad eccezione di qualche aspetto. Grazie. (voce fuori microfono). Come ho detto in commissione è un regolamento...

Presidente Maria Rosaria Cusumano

Leggiamo adesso il verbale della commissione.

Viene letto il verbale della commissione.

Al termine della lettura del verbale il presidente mette ai voti l'argomento. Chi è d'accordo resti seduto chi non è d'accordo si alzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

UDITO il dibattito;

PRESENTI E VOTANTI 14

CON VOTI 12 favorevoli e due astenuti (Di Bella e Rizzo) espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Di **approvare** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adozione regolamento generale delle entrate comunali" con allegato il regolamento.

Con successiva votazione, con voti **12 favorevoli e due astenuti (Di Bella e Rizzo)** espressi per alzata e seduta dai consiglieri presenti la proposta di delibera viene dichiarata **immediatamente esecutiva**.



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
SETTORE CONTABILITA' E FINANZE
SEZIONE TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 19.03.2007

IL PROPONENTE

OGGETTO: Adozione regolamento generale delle entrate comunali.

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Richiamati:

- ♦ l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- ♦ l'articolo 59, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale disciplina, nello specifico, la potestà regolamentare comunale in materia di entrate;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.09 in data 20.01.2006 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è inteso:

- a) fornire una raccolta organica e sistematica delle disposizioni comunali in materia di entrate tributarie ed extratributarie;
- b) migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente/utente, anche attraverso la semplificazione del procedimento di accertamento e degli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi;

Preso atto che i recenti interventi legislativi contenuti nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali;

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento generale delle entrate comunali alle modifiche legislative apportate;

Visto l'allegato schema di regolamento generale delle entrate comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento generale delle entrate comunali", adottato ai sensi degli artt. 52 e 59, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni di cui in premessa.



COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)
3° Dipartimento - Finanze - Tributi - Patrimonio



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” e dell’art. 53, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 nonché della legge 27 luglio 2000 n. 212, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa.

2. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

3. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Definizione delle Entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate extratributarie con esclusione dei trasferimenti dello Stato, Regione ed altre enti pubblici e privati.

Art. 4

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe sono deliberate dall’organo competente in osservanza delle rispettive leggi e regolamenti.

2. Le relative deliberazioni devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza.
3. Per i servizi a domanda individuale sottoposti a tariffe e/o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte all'organo esecutivo, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei servizi interessati.
4. Se non espressamente previsto da disposizioni legislative vigenti in materia, le tariffe, le aliquote ed i prezzi fissati si intenderanno confermati anche per l'anno successivo.

Art. 5 **Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni, esenzioni ed esclusioni delle entrate Comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge, essendo immediatamente applicabili non possono essere oggetto di adozione di atto discrezionale.
2. Le agevolazioni sono concesse previa istanza dei soggetti beneficiari da presentarsi presso l'ufficio competente e possono essere direttamente applicabili dai soggetti interessati in sede di autoliquidazione.

TITOLO II GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 6

Soggetto responsabile delle entrate Tributarie

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, è responsabile delle entrate il funzionario incaricato ai sensi di legge.
 2. Al soggetto di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto funzionario sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
 3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
 4. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.
 5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità.
- Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 7

Soggetto responsabile delle entrate non tributarie

1. Il responsabile delle entrate non tributarie viene individuato nel Dirigente del Dipartimento Finanze Tributi e Patrimonio nell'esercizio delle proprie funzioni, egli potrà:

- a) sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporre i rimborsi;**
- b) invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire atti o documenti inerenti all'entrata non tributaria che non possono essere reperiti direttamente dall'Ente;**
- c) approvare con propria determinazione i ruoli ordinari e coattivi delle entrate non tributarie;**
- d) apporre il visto di esecutorietà sui ruoli ordinari o coattivi dell'entrata non tributaria;**
- e) in caso di attività affidata a terzi curare i rapporti con il concessionario controllandone la gestione;**
- f) esercitare il potere di autotutela amministrativa nel rispetto delle norme vigenti in materia.**

Art. 8

Istituto dell'accertamento con adesione e Dell'autotutela Amministrativa

1. Il ravvedimento operoso e l'autotutela amministrativa sono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi di legge.

TITOLO III – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 9

Forme di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo o dell'entrata in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.
2. Non necessita l'adozione di alcuna deliberazione qualora il Comune intende gestire il tributo o l'entrata non tributaria in forma diretta.

Art. 10

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
 - 2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 - 3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 11

Attività di accertamento dei tributi

1. Il soggetto di cui all'art. 6 procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 12

Attività di controllo delle entrate

- 1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali;**
- 2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente/utente alle richieste dell'ufficio, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato alle rilevazioni, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque gironi prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.**

Art. 13

Sanzioni tributarie

- 1. Le sanzioni tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in osservanza delle norme regolamentari previste da ogni singolo tributo;**
- 2. Le sanzioni secondo le disposizioni legislative vigenti in materia fiscale devono essere irrogate direttamente dal funzionario responsabile del tributo secondo la gravità delle violazioni.**
- 3. Le sanzioni tributarie devono essere irrogate nella misura massima prevista dal nuovo sistema sanzionatorio nella eventualità che siano individuati evasori e/o elusori relativamente ad annualità che potevano essere sanate con il ricorso al condono fiscale ai sensi dell'art. 13 della legge 27/12/2002 n° 289.**

Art. 14

Chiarezza e motivazione degli atti

- 1. Gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere adeguatamente motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 07 Agosto 1990 n° 241 come recepita dalla Legge Regionale, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ufficio finanziario ad emanare l'atto amministrativo .**

2. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

3. Gli atti emessi devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del relativo procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) il termine di 60 giorni per il pagamento le relative modalità
- d) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 15

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 16

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e di liquidazione delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure;

2. Il provvedimento di liquidazione e/o di accertamento deve essere formulato secondo i criteri e le specifiche previsioni di legge;

3. La notifica degli atti impositivi può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata A.R

Art. 17
Ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento operoso è regolato, dalle norme istitutive (art. 13 del D.Lg. 18/12/1997, n° 472 come sostituito dal D. Lgs. N° 203 del 5 giugno 1998), alla luce delle indicazioni contenute nella circolare n° 184/E del 13/07/1998 e delle modifiche apportate con il D. Lgs. n° 422/1998 nonché del D. Lgs. 99/2000.
2. Il presente istituto può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) spontaneità del pentimento;
 - b) assenza di azioni ispettive da parte del Comune;
 - c) ripristino del comportamento omesso o violato entro e non oltre un anno dalla sua commissione;
3. I modelli per l'esercizio di tale istituto sono a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi del Comune distinti per singolo tributo.

Art. 18
Contenzioso tributario

1. Il contenzioso tributario deve essere gestito direttamente dall'Ufficio Tributi dell'Ente. In caso di obiettive difficoltà, previa acquisizione di apposita relazione da parte del Funzionario responsabile, può essere eccezionalmente affidata a professionisti esterni.
2. Il funzionario delegato, è legittimato a costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.
3. Per la gestione del contenzioso tributario mediante i propri uffici, l'organo esecutivo metterà a disposizione del Servizio una struttura idonea per la gestione de quo.

Art. 19
Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 10.
2. In caso di inottemperanza l'organo deputato adotterà i provvedimenti consequenziali di competenza.

TITOLO IV

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 20

Rapporti con i cittadini

- 1. I rapporti con i cittadini devono essere ispirati ai criteri di collaborazione, semplificazione e trasparenza pubblica;**
- 2. Devono essere resi pubblici le tariffe, le aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini;**
- 3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle varie entrate.**

Art. 21

Conoscenza degli atti e semplificazione

- 1. L'ufficio finanziario deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.**
- 2. Il contribuente/utente deve essere informato di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscano il riconoscimento, seppure parziale di un credito.**
- 3. L'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazioni, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme più agevoli.**
- 4. Al contribuente/utente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato della azione amministrativa**
- 5. L'amministrazione finanziaria prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente/utente, a mezzo del servizio postale o telematicamente, a fornire i**

chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta..

Art. 22

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 23

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 24

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazioni e le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche per i contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 25

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

TITOLO V

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 26

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva sia delle entrate tributarie che delle entrate extratributarie avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 27

Rimborsi

1. Il rimborso dell'entrata tributaria versata e non dovuta deve essere richiesta dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Il rimborso delle entrate non tributarie è disposto dal Dirigente del dipartimento Finanze Tributi e Patrimonio su proposta del responsabile del procedimento;

4. Il rimborso del tributo o delle entrate può essere effettuato previa presentazione di apposita richiesta motivata prodotta dal contribuente/utente all'Ufficio Finanziario.

Art. 28

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29
Rateazioni

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria e/o extratributaria, entro le scadenze previste, i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 possono consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito in un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali.

2. Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad Euro 5000,00, il contribuente/utente dovrà fornire al Comune idonea garanzia fideiussoria.

3. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 2, il contribuente/utente dovrà versare l'intero debito residuo.

Art. 30
Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 10,33.

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 31
Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 30 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.

4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

TITOLO VI DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 32

Oggetto

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 33

Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 34

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 35

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 23, comma 2, è nullo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Norme Transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate dal Comune di Milazzo in contrasto con lo stesso.

Art. 37 Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia di entrate tributarie ed entrate non tributarie.

Art. 38 Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 10100

Milazzo, 04/04/2007

→ Al Responsabile del Servizio di
Ragioneria Generale

Ai Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 19/03/2007 avente per oggetto "Adozione del Regolamento Generale delle Entrate comunali".

Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Ragioneria prot. n. 2314 del 29/03/2007;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 art. 7;

Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997;

Vista la legge n. 296 del 27/12/2006 ;

Vista la legge n. 388/2000 art. 53 comma 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del procedimento, dell'istruttoria e del servizio;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

Visto l'allegato schema di Regolamento;

questo collegio di revisione esprime parere FAVOREVOLE.

Milazzo, 04/04/2007

I Revisori dei Conti


Dott. Giuseppe Foti - Presidente

Dott. Antonio Coluccia - Componente

Rag. Laura Di Bella - Componente

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

Si esprime parere 

Milazzo, li 

Il Responsabile dell'Istruttoria


.....



Il Responsabile del Servizio

.....

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

Si esprime parere 

Milazzo, li 

Il Responsabile dell'Istruttoria

.....


Il Responsabile del Servizio

.....

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 DEL D.LGS N. 267/2000, RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA

- Si attesta che l'impegno

Milazzo, li.....

Il Responsabile dell'Istruttoria

.....

IL RAGIONIERE GENERALE

.....

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura a approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Justiniano

Il Segretario Generale

De Pasquale

Il Consigliere Anziano

Italliano Antonino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 dicembre 2004 n. 17 Art. 127 comma 21)

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il 11 MAG. 2007 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li 11 MAG. 2007

**PER COPIA CONFORME
AL DEC. AMMINISTRATIVO**

Il Messo Comunale


IL MESSO NOTIFICATORE

Flejes Giuseppe

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Calogero Sirna



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione
- dichiarata immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL Segretario Generale